Copia

COMUNE DI SAN RUFO

Provincia di Salerno

DELIBERA N. 19 DEL 22/10/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	**Determinazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014.**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore diciotto e minuti trenta ed in prosieguo, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta Ordinaria e in Prima convocazione.

Nominativo e carica	Presente
MARMO Michele - Presidente	Sì
ABATEMARCO Domenico - Vice Sindaco	Sì
MARMO Angelo - Consigliere	Sì
AQUINO Maria Antonietta - Consigliere	Sì
BENVENGA Gianna Pina - Consigliere	Sì
CAPOZZOLI Antonio - Consigliere	No
MARMO Filippo - Consigliere	Sì
SETARO Gina - Consigliere	Sì
SELLARO Mario - Consigliere	Sì
MURARO Giuseppe Mario - Consigliere	No
MARMO Antonio - Consigliere	Sì
Totale Presenti	9
Totale Assenti	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale - **Dott. Franco TIERNO**.

I L P R E S I D E N T E

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
Tecnico	In merito alla regolarità tecnica, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	01/10/2014	F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia
Contabile	In merito alla regolarità contabile, art.49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267	Favorevole	01/10/2014	F.to:Dott.ssa Maria Lavecchia

Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147(legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 201,2 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 ottobre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22 ottobre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 22 ottobre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014;

Visto l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, **può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013,** fissata al **10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014,** nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille** a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, **detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla**

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che:

"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto

- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013(G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 28 febbraio 2014;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014(G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 30 aprile 2014;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014(G.U. n. 99 del 30 aprile 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;
- ✓ l'art. 2-bis D.L. 6 marzo 2014, n. 66, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 31 luglio 2014;
- ✓ il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014(GU n. 169 del 23 luglio 2014) con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione relativo all'Esercizio Finanziario 2014 è stato differito al 30 settembre 2014;

Visto l'art. 22 comma 2 del DL 24 aprile 2014, n. 66, il quale sostituisce integralmente il comma 5-bis art. 4 del DL 16-2012, nel quale veniva indicato che con decreto del **MEF** possono essere individuati i comuni nei quali si applica esenzione IMU per terreni agricoli (ed incolti) di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

Considerato pertanto che dal 2014 saranno esenti dall'IMU, i terreni agricoli ricadenti nei Comuni individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, ai sensi del comma 5-bis art. 4 del DL n. 16-2012 e smi, con diversificazione tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014 ;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; ed in particolare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1
- il T.U. Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente **Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;**
- il vigente Statuto Comunale;

Preso atto che l'adozione del presente atto è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi, dell'art. 42 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 7 voti a favore(consiglieri di maggioranza), nessun voto contrario e n. 2 astenuti (consiglieri di minoranza) espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

delibera

1) **la premessa** costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale s'intende integralmente riportata e trascritta;

2) di determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :**
   - ALIQUOTA 4 per mille
     (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
   - ALIQUOTA 7,6 per mille
     (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
   - ALIQUOTA 7,6 per mille
     (per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)

3) di determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:**
   a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) **di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

5) **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22 ottobre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

6) **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7) di dare atto che la materia rientra nella competenza del Servizio Economico e Finanziario che darà esecuzione al presente atto deliberativo ed agli adempimenti consequenziali e connessi, con propria atti e determine;**di trasmettere** copia del presente atto deliberativo:
   - all'Albo Pretorio on line
   - ai capigruppo consiliari(con elenco)
   - al Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

……in prosecuzione di seduta……

Il Consiglio Comunale

Udito il Sindaco che propone di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto per rendere immediatamente operativa l'attività amministrativa

Con n. 7 voti a favore(consiglieri di maggioranza), nessun voto contrario e n. 2 astenuti (consiglieri di minoranza) espressi dai n. 9 consiglieri presenti e votanti;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
F.to: (Michele MARMO*)*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (*Franco TIERNO)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet http://www.comune.sanrufo.sa.it/ il 29/10/2014 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
San Rufo, li 29/10/2014 *F.to:(Franco TIERNO)*

ESEGUIBILITÀ

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

---

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to:(Franco TIERNO)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

San Rufo, ____/____/_____ IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Franco TIERNO)